

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE

In attuazione della Delibera della Direttrice Generale della ASL n°5 di Oristano n. del , viene stipulato il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata "ASL di Oristano", con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA 01258180957 nella persona della Direttrice Generale, Dott.ssa Grazia Cattina, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima,

E

Il/La Dott./Dott.ssa nato a il Cod.Fisc. , residente in , di seguito denominato "Professionista",

RICHIAMATO

il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, approvato con deliberazione del Direttore Generale ASL 5 Oristano n. 796 del 5 dicembre 2024: <https://www.asl5oristano.it/albo-pretorio/regolamenti/>

VISTO

l'art. 1 comma 2 ter della L.R. 5 maggio 2023 n. 5 e ss.mm.ii., con il quale, al fine di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio ed assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione, le ASL sono state autorizzate a fornire ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai

progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, i ricettari di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sino all'espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale e comunque entro e non oltre il 31.12.2026;

PREMESSO

- che con deliberazione D.G. della ASL 5 di Oristano n. 63 del 24/02/2026, come rettificata con successiva deliberazione n. 67 del 27/02/2026, è stata indetta una selezione mediante acquisizione di Manifestazioni di Interesse per il conferimento di incarichi libero professionali a pediatri in quiescenza da destinare alle attività del Progetto "Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriale Area Pediatrica" (ASCoP);

- che con deliberazione D.G. n. del la ASL di Oristano approvava
il verbale del 11.03.2026 redatto dalla Commissione relativo alla
valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute e autorizzava
il conferimento di degli incarichi libero professionali, ex art. 7,
comma 6 del D. Lgs. 165/2001, a n. 2 professionisti, tra i quali il
Dott. ;

- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto individuale di lavoro di natura libero professionale, senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile;

- che al fine della presente contrattualizzazione il Professionista risulta in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione specifica correlata alle attività della propria formazione professionale;

- che il Professionista ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, ancorché potenziale, con la ASL di Oristano;

- che le prestazioni professionali, qui di seguito specificate, sono di natura temporanea ed altamente qualificata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 1 Condizioni generali del contratto e durata

L'ASL di Oristano ai sensi degli art. 2222 e seguenti del codice civile ed in attuazione di quanto stabilito stipula un contratto individuale di lavoro di natura libero professionale con il Dott. _____ in qualità di medico Pediatra, collocato in quiescenza, da impiegare nell'ambito del Progetto "Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriale Area Pediatrica" (ASCoP), come approvato con deliberazione DG della ASL 5 di Oristano n. 63 del 24/02/2026, rettificata con successiva deliberazione n. 67 del 27/02/2026.

La collaborazione di cui al presente incarico libero/professionale è attivata con effetto dalla data di perfezionamento, con la sottoscrizione di entrambe le parti, per il periodo di 12 (dodici) mesi, e comunque non oltre il 31.12.2026 (fatte salve eventuali proroghe della normativa).

Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ma consiste nell'esercizio di presta-

zione professionale ai sensi degli art. 2222 e seguenti del codice civile e pertanto non comporta per il Professionista l'attribuzione di ulteriori trattamenti di natura previdenziale, giuridica e di natura economica. Il Professionista è tenuto a conformare la propria attività professionale agli obiettivi aziendali che saranno a lui declinati dal Direttore della Struttura incaricato del coordinamento delle attività del progetto.

Il Professionista presenterà periodiche relazioni, relative allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, concordate e validate dal Responsabile del sopra citato Servizio e/o da suoi delegati.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Art. 2 Luogo di svolgimento dell'incarico

Il luogo di svolgimento dell'incarico è da individuarsi presso la sede di uno o più Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriale - Area Pediatrica individuati dalla ASL di Oristano e potrà subire variazioni in corso d'opera se mutano i presupposti di necessità, secondo le indicazioni della S.S.D. Integrazione Ospedale - Territorio.

Art. 3 Oggetto del rapporto contrattuale

Il Professionista svolge il proprio incarico in qualità di medico Pediatra, collocato in quiescenza, nell'ambito delle attività del Progetto "Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriale Area Pediatrica" (ASCoP), come approvato con deliberazione DG della ASL 5 di Oristano n. 63 del 24/02/2026, rettificata con successiva deliberazione n. 67 del

27/02/2026.

Il Progetto sopra indicato, seppur non allegato al presente contratto, si considera conosciuto e approvato dal professionista, e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Al Professionista viene richiesta una costante interazione e collaborazione sinergica con le risorse umane, del comparto e della dirigenza, appartenenti alle diverse categorie professionali, inquadrare nella struttura. L'incarico oggetto del presente contratto e le connesse attività professionali, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di riferimento.

Art. 4 Obiettivi

L'incarico sarà specificamente teso a garantire l'obiettivo generale del progetto ASCoP finalizzato a garantire la migliore assistenza pediatrica possibile in modalità emergenziale, facilitando la presa in carico, in via prioritaria, dei minori di età compresa tra 0 e 6 anni temporaneamente privi del Pediatra di Famiglia e dei minori tra i 7 e i 14 anni per i quali, a causa della storica carenza sanitaria territoriale, non è possibile il ricorso alternativo a un Medico di Medicina Generale. In tal modo, il progetto mira a potenziare l'accesso alle cure primarie e a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza.

Art. 5 Determinazione del compenso e coperture assicurative

L'attività svolta è rapportata ad un orario massimo di n° 35 ore settimanali, articolate sulla base delle esigenze concordate con il Direttore della SSD Integrazione Ospedale Territorio, con un compenso

orario pari ad euro 80,00, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, oltre all'Iva se dovuta.

Non sono previsti rimborsi spese per eventuali costi sostenuti da professionista durante e/o nell'ambito delle prestazioni ed attività oggetto della collaborazione.

Nessun altro onere o spesa aggiuntiva è posto a carico dell'ASL di Oristano in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto.

Il valore presunto del contratto ammonta ad € 121.333,33.

Il pagamento si effettua a mezzo di accredito su conto corrente bancario/postale, previa emissione di relativa fattura elettronica, e previa attestazione, da parte del Responsabile dell'attività progettuale, del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.

Preliminarmente all'emissione della Fattura sarà cura della ASL emettere Ordinatoivo di Fornitura tramite sistema NSO (Nodo Smistamento Ordini). Sarà onere e cura del professionista riportare i dati dell'ordinativo sulla fattura elettronica.

Il Professionista è tenuto a provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale, della quale una copia sarà trasmessa all'ASL 5 prima dell'inizio dell'attività.

Art. 6 Segreto e tutela della privacy

Il Professionista è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in recepimento

del Regolamento Europeo GDPR 679/2016.

Il Professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della collaborazione con ASL di Oristano.

In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto libero - professionale in oggetto, il Professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D.Lgs. n°196/03, è individuato dal Direttore/Responsabile della SC di riferimento quale soggetto *Autorizzato al trattamento dei dati personali*, come da atto di nomina allegato al presente contratto.

Il Professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuto al rispetto delle istruzioni impartite nel suddetto atto di nomina nonché delle disposizioni contenute nei regolamenti circolari di riferimento in vigore presso la ASL di Oristano.

Art. 7 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Professionista deve ottemperare agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165", ed il "Codice di Comportamento Aziendale" approvato con Deliberazione n° 1 del 03/01/2024 per quanto compatibili con le modalità di svolgimento dell'incarico conferito.

In caso di grave violazione dei predetti obblighi, da considerarsi ad ogni effetto grave inadempimento contrattuale del Professionista incaricato, l'ASL di Oristano potrà risolvere il presente contratto in

modo unilaterale e senza preavviso, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La sottoscrizione del presente contratto vale quale sottoscrizione ed accettazione integrale dei termini del citato "Regolamento recante Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", pubblicato al link:
<https://www.asl5oristano.it/wp-content/uploads/2024/01/all.-Deliberazione-del-Direttore-Generale-n.-1-del-03.01.2024.pdf>

Art. 8 Recesso unilaterale

La ASL di Oristano può recedere prima della scadenza del termine, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi:

- successivamente alla stipula del presente contratto siano emersi profili di inidoneità professionale del Professionista tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto o del risultato;
- il Professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto dell'incarico, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La ASL di Oristano ha, altresì, facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 del Codice Civile, comunicandolo al Professionista, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, tramite PEC indicata dal Professionista o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e tenendo indenne lo stesso delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il Professionista ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del

committente per giusta causa.

Il Professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con un preavviso di 15 giorni.

In caso di recesso del Professionista senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del Professionista per giusta causa.

Se l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il Professionista ha diritto ad un compenso per l'opera professionale resa in relazione alla riconosciuta utilità dello stesso.

Art. 9 Controversie

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Oristano.

Art 10 Imposta di Bollo

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 40 del 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Art. 11 Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente contratto, redatto in originale e sottoscritto dalle parti
previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa
contenute, è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità
elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, mediante scrittura privata ed è costituito da n. 10 pagine
e di n. 11 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Direttrice Generale ASL di Oristano

Il/La Professionista

Dott.ssa Grazia Cattina
